

Prevista la sospensione dell'iscrizione all'albo da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese

Fattura, meglio non dimenticarla

Le violazioni plurime mettono il libero professionista a riposo

DI ROBERTO ROSATI

Liberi professionisti come commercianti e artigiani: le violazioni plurime dell'obbligo di fatturazione porteranno alla sospensione dell'iscrizione all'albo da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese. In caso di recidiva, il fermo potrà arrivare a sei mesi. La sanzione accessoria scatterà alla quarta infrazione nell'arco di cinque anni e sarà immediatamente esecutiva. Se a commettere la violazione è uno studio associato, la sanzione colpirà tutti i partecipanti. Le novità sono contenute nella maxi-manovra varata dal governo con il dl n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale*, e più precisamente nell'art. 2, comma 5, che aggiunge nell'art. 12 del dlgs n. 471/1997, concernente le sanzioni accessorie per le violazioni in materia di imposte dirette e di Iva, i commi 2-sexies e 2-septies.

Non si tratta di una misura assolutamente inedita nel panorama fiscale nazionale, perché sanzioni non pecuniarie per l'infedeltà fiscale degli esercenti arti e professioni, seppure basate su diversi presupposti e con diverse procedure, erano previste prima della riforma dell'ordinamento sanzionatorio tributario non penale del 1998. Ma vediamo più in dettaglio le nuove disposizioni, in vigore dal 13 agosto scorso.

Il predetto comma 2-sexies dell'art. 12, dlgs n. 471/97, stabilisce che qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi o ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'art. 19, comma 7, del dlgs n. 472/97, il provvedimento di sospensione

è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'albo, affinché ne sia data comunicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12. Il successivo comma 2-septies prevede poi che, qualora le violazioni in esame siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

In buona sostanza, con le nuove disposizioni viene estesa nei confronti degli esercenti arti e professioni, mutatis mutandis, la sanzione accessoria prevista dal comma 2 del predetto art. 12 nei confronti delle imprese che commettono reiterate violazioni dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali, con la medesima disciplina, resa più severa tre anni fa.

In particolare, sono identici i presupposti della sanzione accessoria, ovvero sia la (I) «contestazione», (II) nel corso di un quinquennio, di (III) quattro distinte violazioni dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (in genere, mediante emissione della fattura), (IV) compiute in giorni diversi.

Anche in questa ipotesi, come per la mancata emissione di scontrini e ricevute da parte delle imprese, è prevista l'immediata esecutività del provvedimento, in deroga alle previsioni generali secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

La previsione della comunicazione del provvedimento sospensivo all'ordine o albo di appartenenza, ai fini della pubblicazione sul sito internet, poi, sembrerebbe diretta ad assicurare, nei confronti dei professionisti, gli stessi effetti di «pubblicità» previsti, nei confronti delle imprese, dal comma 2-quater, secondo il quale l'esecuzione della sospensione è assicurata «con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del per-

sonale incaricato».

Il richiamo delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, inoltre, comporta:

- l'attribuzione della competenza all'adozione del provvedimento alla direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente interessato;
- la fissazione, per la notifica del provvedimento, del termine di decadenza di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione;

- l'attribuzione della competenza alla esecuzione e alla verifica dell'effettivo adempimento della sospensione all'Agenzia delle entrate o alla guardia di finanza.

Un dubbio sorge in merito all'applicabilità della sanzione accessoria nel caso in cui la sanzione principale (quella pecuniaria per l'omessa fatturazione) venga definita in via agevolata ai sensi dell'art. 16 del dlgs n. 472/97, in considerazione della previsione dell'ultimo periodo del comma 3 di tale articolo, secondo cui la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Sul punto, infatti, la formulazione letterale del nuovo comma 2-sexies differisce da quella del comma 2: quest'ultima disposizione, al fine di neutralizzare l'effetto inibitorio della definizione agevolata, prevede, nel caso di reiterate violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali, l'applicazione della sanzione accessoria anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del dlgs n. 472/97.

Questa espressione non è ripresa nella nuova disposizione, che però prevede, in relazione alla nuova ipotesi riferita agli esercenti arti e professioni, che la sanzione accessoria, al verificarsi dei presupposti di cui sopra, è disposta «in ogni caso»; tale locuzione farebbe propendere per l'irrilevanza, anche nella nuova ipotesi, della definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie, ma resta il fatto della differente formulazione delle disposizioni.

Si deve osservare, infine, che

se la nuova disposizione equipara imprese e professionisti, sotto il profilo della disciplina sanzionatoria per reiterate violazioni dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, la previsione di una sanzione accessoria specifica a carico dei professionisti ritenuti responsabili di infedeltà fiscale non è una novità assoluta: l'art. 6 del dl n. 697/1982, infatti, stabiliva che, in caso di

accertamento Iva nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazioni degli obblighi di fatturazione o registrazione, l'intendente di finanza potesse proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione all'albo stesso da uno a tre mesi. Questa disposizione, i cui tratti distintivi rispetto a quella appena introdotta dalla recente manovra sono eviden-

ti (oltre ai diversi presupposti, basti pensare al soggetto titolare del potere di disporre la sanzione accessoria), venne considerata tacitamente abrogata in quanto non più compatibile con la riforma dell'ordinamento sanzionatorio tributario non penale attuata dai decreti del 18 dicembre 1997, in specie con la ridefinizione delle sanzioni accessorie ad opera dell'art. 12 del dlgs n. 471/97.

© Riproduzione riservata

La sanzione accessoria per le violazioni Iva dei professionisti

- Dopo la quarta violazione dell'obbligo di fatturazione nel corso di cinque anni, scatta la sospensione dell'iscrizione all'ordine o all'albo professionale da tre giorni a un mese
- In caso di recidiva, la sospensione va da 15 giorni a sei mesi
- Il provvedimento è adottato dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla contestazione dell'ultima violazione
- L'adozione del provvedimento è comunicata all'ordine o albo professionale, per la pubblicazione nel sito internet
- Se la violazione è imputabile allo studio associato, si applica a tutti i partecipanti
- La sanzione accessoria è immediatamente esecutiva

